

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - SEZIONE FALLIMENTARE  
VIA FRATELLI LARACCA - PIANO TERZO

riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dr. Antonino Pasquale LA MALFA (Presidente)

Dr.ssa Maria Vittoria Caprara (Giudice)

Dr.ssa Maria Casaregola (Giudice)

Visto il ricorso e letto l'art. 15 L.F.

DELEGA

per l'audizione delle parti e per il compimento di ogni altra attività istruttoria che si ravvisasse necessaria il giudice dott. Antonino Pasquale LA MALFA che al termine ne riferirà al Collegio.

Velletri, 6.3.14

Il Presidente [firma]

I.F. n° 68 /2014

Cron. n° 528/2014

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso e gli artt. 1 e 15 L.F.,

dato atto che tra la data di notifica del ricorso e del presente decreto e l'udienza di convocazione devono decorrere non meno di quindici giorni, fatta salva l'eventuale abbreviazione dei termini disposta dal Presidente ex Art 15 comma 5 L.F.

CONVOCA

dinnanzi a sé, in contraddittorio con il creditore procedente, e degli altri che dovessero successivamente intervenire, il debitore del quale è chiesto di dichiararsi il fallimento e ove trattasi di società di persone, anche ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della stessa, avendo questi ultimi che potranno essere dichiarati falliti in proprio ex art 147 L.F., per l'udienza del 15.4.14 alle ore 9.30 al fine di accettare i presupposti della dichiarazione di fallimento dei soggetti convocati;

DISPONE

che la debitrice depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ed in particolare versi in atti:

- I Bilanci depositati, le dichiarazioni fiscali ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IVA; se in contabilità semplificata copia del libro beni ammortizzabili, libro IVA acquisti nonché del libro dei corrispettivi, degli ultimi tre esercizi.
- Un elenco delle attività e dei debiti delle società, con indicazione specifica dei debiti, anche non scaduti e delle cause di prelazione.
- Ogni altra documentazione ritenuta utile al fine della valutazione della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

INVITA

la parte più diligente, in ogni caso, ad acquisire e produrre gli ultimi tre bilanci depositati presso il registro delle imprese.

AVVERTE

la debitrice che potrà prendere visione in cancelleria delle eventuali ulteriori istanze di fallimento successivamente presentate nei suoi confronti e che sulle stesse sarà sentita il giorno della convocazione.

ASSEGNA

- Il termine di quindici giorni prima dell'udienza, per la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione da eseguirsi ai sensi delle disposizioni dell'art. 15 L.F.
- Il termine a tutte le parti sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, documenti e relazioni tecniche.

Velletri, 6.3.14

IL GIUDICE DELEGATO  
Dr. Antonino Pasquale La Malfa

Cron. *Solf*


20 MAR 2014

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Da No. €            | €       |
| Tesi Km. €          | €       |
| Linea €             | €       |
| Postali €           | € 20,99 |
| Totale Gen. €       | €       |
| Microle Gi. 1/2/3/4 |         |

OGGI 20 MAR. 2014

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Consorzio S. Maria P. G. C.



*[Signature]*

*[Faint, mostly illegible text]*

**BOLICI PAOLO**

VIA C. GOLDOWSKI N. 66

00042 - LA VIGNA ANZIO (RM)

*[Handwritten notes and signature]*

*[Handwritten number]* 7.0, 2463114

 **Dott. ALESSANDRO SAMPALESI**  
Ufficiale Giudiziario "C. 1"

*[Signature]*

CP 3/11  
CROH. 164/15

## IL TRIBUNALE DI VELLETRI

### Sez. II fallimentare

#### Il Giudice delegato

Letta l'istanza presentata da Bolici Paolo e volta ad ottenere la sospensione dei termini di cui all'art. 20 della l. n. 44/99 nell'ambito della procedura di c.p. Inside Spa; vista altresì l'istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla suddetta legge; visto il provvedimento del PM di Latina, che con decreto in data 11.9.2014, ha concesso la sospensione dei termini delle procedure esecutive in favore della soc. Inside srl; letto il parere dei liquidatori, osserva:

la disciplina prevista dalla l. n. 44/99 ha funzione solidaristica e non di contrasto al fenomeno illecito, e essa prevede in favore di soggetti vittime di reati usurari vari benefici, tra cui rilevano in ambito fallimentare per un verso la possibilità di accedere al fondo apposito per ottenere una provvidenza pecuniaria – previsto parere favorevole del GD - e in secondo luogo la sospensione di vari termini processuali ed amministrativi; prevede l'art. 20: "A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, ...sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate";

detta normativa, di carattere eccezionale (cfr. Cass. 22756/2012), impone una lettura delle norme di tipo restrittivo al fine di delimitare il diritto di difesa e i diritti di credito coinvolti; per una applicazione ampia, si veda Cass. 8434/12, che muove dall'espresso riferimento dell'art. 3 comma 1 ter alle procedure fallimentari ed inquadra quale fattispecie tipica rispetto a quelle innominate previste dall'art. 108 l. fall.; tale sentenza rileva anche l'incongruenza della soluzione negativa, che in taluni casi come quello del credito fondiario porterebbe alla sospensione in caso di procedura individuale e alla prosecuzione delle attività in caso di vendita fallimentare; tale tesi non è stata tuttavia ritenuta soddisfacente da questo Tribunale (v. decreto in pari data nel procedimento fallimentare della ditta individuale Bolici Paolo), sia poiché la novella prevede espressamente in favore dei debitori falliti solo l'elargizione e non anche la sospensione dei termini, sia poiché la sospensione dei termini è poco coerente con la procedura liquidatoria fallimentare, articolata e complessa ma sostanzialmente priva di termini processuali specifici, sia ancora per l'assenza del contraddittorio coi creditori, sia infine poiché la stessa concessione dell'elargizione è sottoposta al parere vincolante del giudice delegato e le somme ricevute sono sottratte all'attivo fallimentare, mentre ne sono parzialmente ricondotti i ricavi; già per tali ragioni l'istanza suindicata dovrebbe essere rigettata;

ma la norma prevede la sospensione solo per le procedure esecutive individuali e per il fallimento, non anche per il concordato preventivo, procedura questa azionata dal debitore senza alcun carattere di cogenza nei suoi confronti, alla quale quindi la normativa della l. n. 44/99 non pare in alcun modo estensibile;

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione della liquidazione fallimentare presentata da INSIDE Srl in data 17.10.2014.

Velletri, 5.2.2015.



Il Giudice Designato

Dott. Antonino La Malfa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

|   |
|---|
| TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI<br>SEZIONE FALLIMENTARE |
| - 6 FEB 2015  |
| DEPOSITATO  |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CP 15/13  
CRON. 402/14

TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione II civile

Il Presidente

Letto il reclamo proposto da Bolici Paolo ai sensi dell'art. 36 l.f. avverso la relazione di attestazione del voto resa dai commissari giudiziali;  
preso atto di quanto risultante dal verbale di comparizione;  
ritenuto che il reclamo proposto è inammissibile, poiché è rivolto avverso un atto non espressamente previsto dalla legge fallimentare ed attuato secondo una prassi costante di questo ufficio, con valore meramente interno agli organi della procedura;  
tale atto ha carattere meramente esplicativo ed informativo, ma non impedisce che il giudice delegato e il Tribunale, ciascuno nelle proprie competenze, svolgano autonomamente la propria verifica sulla regolarità dei voti pervenuti e sull'esito complessivo della votazione;  
in quanto tale, esso non è produttivo di effetto alcuno e conseguentemente non può essere oggetto di reclamo;  
non senza rilevare le perplessità che assumerebbe la possibilità di adottare lo strumento impugnatorio dell'art. 36 in rapporto a vicende per le quali non è espressamente previsto e in relazione ad organo non legati a rapporti di reciproca vigilanza o supremazia;  
rilevato che non vi è da provvedere sulle spese, in mancanza di contraddittore;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Velletri 17.2.2014.



Il Presidente  
Pres. Antonino Pasquale La Malfa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Grazia Maria Pica

*Handwritten notes and signatures:*  
K.K. ...  
17-02-2014  
P.M.

TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
DEPOSITATO  
19 FEB. 2014

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Francesco Miele  
TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
COPIA CONFEZIONATA  
19 FEB. 2014  
IL CANCELLIERE

CP 15/13  
ch. 884/14

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. II fallimentare


riunito nella camera di consiglio e così composto:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1) Dott. Antonino La Malfa   | Presidente |
| 2) Dott. M. Vittoria Caprara | Giudice    |
| 3) Dott. Barbara Affinita    | Giudice    |

ha pronunciato il seguente decreto;

in fatto e diritto

nell'ambito della procedura di c.p. ditta individuale Bolicci Paolo questo Tribunale, all'esito delle operazioni di voto della procedura, ha ritenuto non raggiunta la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione, prendendo atto dei voti negativi espressi dai creditori BNL spa e Unicredit Spa; all'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l. fall. il debitore ha sollevato contestazione riguardo alla validità dei voti espressi da questi due creditori ed in conseguenza di ciò il Collegio ha disposto nuova udienza per consentire a tutti i creditori di prendere posizione sulle contestazioni sollevate; che si sono costituiti in tale nuova udienza sia la BNL con memoria e documenti, sia la Unicredit a mezzo difensore;

il debitore ha sostenuto che il voto di BNL spa sarebbe inesistente in quanto comunicato dall'Avv. Bruno Biscotto quale procuratore generale della banca (autoqualificatosi indebitamente quale procuratore speciale) in violazione del precetto dell'art. 174 II comma l. fall. a mente del quale *"Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'invito di convocazione."*; 

ha sostenuto inoltre che sarebbe inesistente anche il voto di Unicredit Spa espresso tramite UCMB spa con una comunicazione PEC ai commissari giudiziali che *"sembrerebbe sottoscritta in Roma lo stesso 9.12.2013 dall'A.D. dr. Dino Crivellari"*, che tuttavia nel giorno in questione sarebbe stato certamente impossibilitato a firmare in Roma; altra comunicazione sarebbe pervenuta in data 6.12.2013 da un difensore privo di procura;

la BNL ha sostenuto la validità del voto, anzitutto perché espresso fuori dall'adunanza, nell'ambito della quale unicamente sarebbe applicabile la norma invocata da controparte, e in secondo luogo in forza delle procura speciale e del suo contenuto che menziona espressamente specifica le procedure concorsuali tra procedimenti nei quali l'Avv. Biscotto sarebbe autorizzato ad agire; è comparso in udienza per Unicredit Spa l'Avv. D. Pavone in sost. Dell'Avv. Adolfo Criscuolo, che ha depositato in atti mandato ai dipendenti di IV, II, II e I livello il potere di sottoscrizione degli atti della banca;

ciò premesso in fatto, occorre anzitutto chiarire la portata della disposizione dell'art. 174 l. fall. Sopra riportata; essa non è stata toccata dalle modifiche della riforma fallimentare; nell'impianto originario della legge fallimentare, quando nella sede formale dell'adunanza era

previsto il pieno completamento delle operazioni di voto - salvo la possibilità derogatrice ed eccezionale in cui, raggiunta la maggioranza numerica dei creditori, ma non quella per capitale, era ammesso il conteggio anche dei voti pervenuti nei venti giorni successivi - essa certamente aveva la funzione di regolare tanto la partecipazione dei creditori all'adunanza, quanto l'espressione del voto, come appare chiaramente da tutta la dottrina e dalla giurisprudenza sul punto (Cass. n. 11341/98; Cass. n. 964/95); la procedura di voto oggi è regolata con modalità diverse che prevedono ordinariamente il computo dei voti pervenuti nei venti giorni successivi all'adunanza ed il meccanismo di conteggio è fondato sul sistema del silenzio - assenso; sembra da ciò potersi desumere che nel nuovo impianto non vi sia spazio per distinguere tra i voti espressi nel corso dell'adunanza e quelli espressi successivamente, poiché la relativa portata è identica; poiché l'art. 174 certamente è volto a regolare il voto espresso in adunanza dal mandatario speciale, ne deve conseguire la sua applicabilità anche per i voti espressi nei venti giorni a seguire; da ciò l'infondatezza della prima tesi difensiva della BNI; ma anche la seconda tesi di tale parte non è condivisibile, poiché non è rinvenibile agli atti la procura speciale conferita dalla banca all'Avv. Biscotto in calce all'avviso di convocazione; né la procura in data 31.10.2007, espressamente qualificata nell'instestazione come procura generale alle liti (nel corpo dell'atto viene espressamente confermato che la banca "*nomina e costituisce suo procuratore e mandatario generale alle liti l'Avv. Bruno Biscotto*"), sembra poter soddisfare i requisiti di legge per la validità del voto; invero, la disposizione dell'art. 174 è volta specificamente a disciplinare le modalità di partecipazione dei creditori all'adunanza (e all'espressione del voto), ai quali è consentito partecipare o personalmente, ovvero (esclusivamente) attraverso un mandatario speciale; con chiarezza, la formulazione della norma esprime che il mandato generale non legittima il voto espresso dal non creditore, anche perché il voto costituisce un atto di straordinaria amministrazione cui si riconnette la funzione dispositiva del credito, e l'art. 1708 c.c. II. esclude che il mandato generale comprenda gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente; vero è che la procura in favore dell'avv. Biscotto conferisce al procuratore "*ogni necessaria ed opportuna facoltà*", comprese quelle di transigere e conciliare, ma deve escludersi che ciò valga a consentire la valida espressione del voto in discorso, poiché la procura alle liti conferisce al difensore poteri processuali, ma non poteri sostanziali sui diritti contestati, sia perché la richiesta della procura speciale dell'art. 174 l. fall. è funzionale all'espressione del voto ed all'adunanza - sicché par necessario, nel caso in cui la procura non è contenuta in calce all'avviso di convocazione (quando unicamente è ammessa senza formalità, posto che in tal caso non è dubbio a quale procedimento si riferisca e per il compimento di quale atto), che sia in essa espressamente indicata la procedura cui il credito è riferito e gli elementi necessari per individuarla (mentre non è richiesta l'indicazione nella procura del voto favorevole o contrario che si manda di esprimere); non si ritiene possa aver

seguito la tesi avanzata in dottrina, secondo cui il mandato a partecipare al voto sarebbe un mandato al giudizio, considerato che quella che il creditore delega al mandatario non è un'attività processuale, ma costituisce l'espressione della titolarità del credito e dunque ha carattere sostanziale;

Quanto alla posizione Unicredit, sono agli atti due espressioni di voto, entrambe negative; la prima effettuata dall'Avv. Criscuolo in base a mandato alle liti, in ordine al quale possono replicarsi le medesime considerazioni già svolte a proposito del voto BNI, con conseguente invalidità; la seconda è costituita dalla comunicazione PEC pervenuta ai Commissari in data 9.12.2013, proveniente da indirizzo apparentemente riferibile alla Unicredit Credit Management Bank in Roma, nella quale la stessa, quale mandataria di Unicredit Spa, ha espresso voto negativo nella proposta di concordato; di tale comunicazione, sottoscritta con una mera sigla e non con firma da cui sia possibile desumere la paternità, la debitrice ha eccepito l'inesistenza perché la stessa non sarebbe sottoscritta dal L.R. (impossibilitato in tale momento perché impegnato in una regata all'estero); tale comunicazione ha quale riferimento tale Maura Facciolongo; è allegato l'atto con cui la Unicredit ha conferito alla Unicredit Credit Management Bank - UGC Banca Spa di gestire i crediti anomali e le proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono crediti anomali; è allegato altresì la procura notarile rilasciata in data 10.3.2008 con cui l'amministratore e LR ha conferito la rappresentanza di UGC Banca spa alle persone indicate nell'elenco (non allegato) e la successiva procura notarile in data 24.6.2013 con la quale Crivellari Dmo, quale LR di Unicredit Credit Management Bank - UGC Banca spa ha conferito al personale elencato nel documento allegato (presente in atti) alcune amplissime facoltà gestorie dei crediti tra cui rileva, per quanto qui interessa, il potere di *"partecipare a comitati... ed in ogni caso ad effettuare le dichiarazioni di voto previste dalla legge fallimentare"*; nell'elenco allegato è contenuto il nominativo Maura Facciolongo; va disatteso il profilo di contestazione sollevato dalla difesa Bolici, che attiene al rilievo in fatto che la sottoscrizione ivi apposta appartenga all'amministratore Crivellari, poiché tale riferibilità della firma non è affermata dalla UGC, ma costituisce una ipotesi del Bolici e la comunicazione PEC è riferibile al funzionario Facciolongo Maura, considerato che la stessa proviene dalla UGC, che contiene il riferimento espresso a tale persona e che l'atto in questione risulta in calce sottoscritto con sigla evidentemente riferibile ad essa; piuttosto, l'invalidità del voto emerge, ad una più attenta lettura, dal fatto che la procura sottostante tale voto non è apposta in calce alla comunicazione (e dunque non gode dell'agevolazione di forma dell'art. 174 e non dà luogo a presunzione che la procura), ma deriva dal mandato in data 24.6.2013, che non contiene l'indicazione del mandato a votare specificamente nella procedura Bolici e dunque non soddisfa il precetto della specialità



richiesto dall'art. 174 l. fall; in altri termini, perché la procura conferita al mandatario possa considerarsi tale speciale e non generale ai fini che qui interessano, si ribadisce la necessità che il mandato menzioni espressamente il concordato per il quale è conferito; una procura che invece attribuisca genericamente la facoltà di voto in tutte le procedure di competenza del funzionario delegato rimane di carattere generale e non può essere idonea allo scopo;

Consegue a quanto sopra che i due voti in contestazione devono essere ritenuti invalidi e non conteggiabili ai fini del voto; di conseguenza, previo riconteggio dei voti (Cass. n. 12934 del 04/12/1992. "In tema di deliberazione del concordato preventivo, nel caso in cui un creditore escluso dal voto abbia fatto opposizione, il giudice dell'opposizione, che dichiara nullo il concordato per vizio incorso nella votazione, non può rimettere il processo nella sede amministrativa, per una nuova votazione da parte di tutti i creditori che ne abbiano diritto, ma deve rifare il calcolo delle maggioranze, considerando che l'art. 181 n. 2 della legge fallimentare impone di interpretare come dissenziente la volontà dell'opponente illegittimamente escluso") e ritenendo i voti invalidi come non espressi e dunque favorevoli ai sensi dell'art. 178 u.c., la proposta, stante anche il silenzio assenso di BNL e Unicredit, ha raggiunto la maggioranza necessaria per l'approvazione;

invero, tenendo considerando favorevoli i voti in questione anziché contrari, si constata l'espressione di un monte voti favorevoli di € 55.189.223,07 e di un monte voti contrari pari ad € 6.714.496,06.


Ne consegue che deve essere revocato il provvedimento che, ritenuta non raggiunta la maggioranza, ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 162 l.f. e, preso atto invece dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 l. fall., deve essere fissata ai sensi dell'art. 180 l. fall. l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale;

p.4.m

fissa per il giorno 14.5.2014 l'udienza prevista dall'art. 180 l. fall. per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, e dispone che il presente provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Velletri, 10.4.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ssa [firma]



Il Presidente

Dott. Antonio La Malfa

TRIBUNALE FALLIMENTARE  
DI VELLETRI

17 APR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ssa [firma]



**TRIBUNALE DI VELLETRI**

**- Sezione Fallimentare -**

Tel. 06961500418 - Fax 06961500450

NR. 8/2012 Conc. Prev.

Oggetto: Concordato preventivo nr. 8/2012 s.c.d. concordato in bianco N ex art. 161 v° e VI Legge 134 del 7 Agosto 2012 art. 33 conv. con mod. D.L. 22 Giugno 2012 nr. 83 N

*RICORSO PRESENTATO IN DATA 08 NOVEMBRE 2012 DA:*

**"BOLICI PAOLO ditta individuale"**

Giudice Delegato

**PRESIDENTE Dr. Antonino P. LA MALFA**

Alla ditta individuale "BOLICI PAOLO"

Elett. Dom. c/o avv. Ortensia Ebner

Fax n. 0693010156

Piazza G. Donizetti, 2

00040 Albano Laziale


Si trasmette copia del Decreto del 12/12/2012, art. 161 L.F. di fissazione termini relazione economico finanziaria.

**ANTICIPATA VIA FAX**

Pagine inviate n. 3 compresa la presente

**SI PREGA DARE RISCONTRO STESSO MEZZO**

Velletri, 12 dicembre 2012



**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**

**Virgilio Seu**

CA 8/12  
N. 1378 CRON

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. II fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Dott. Antonino La Malfa     | Presidente est |
| 2. Dott. M. Rosaria Casaregola | Giudice        |
| 3. Dott. Francesco Pelletrieri | Giudice        |

ha emesso il seguente

DECRETO

letta la domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma I, fall. presentata dalla ditta individuale Ruffici Paolo, con sede legale in Anzio, v. Goldoni 66, c.f. BLCPLA50H27F592M, osserva:

la domanda, secondo quanto prescritto, è presentata da impresa avente la sede legale nel circondario del tribunale di Velletri ed è corredata dai "bilanci" (*rectius* dalla situazione economica e patrimoniale dell'impresa) al 31.12.2009 e al 31.12.2010;

ritenuto che, trattandosi di ditta individuale, per la quale non è previsto il deposito presso il registro delle imprese, la produzione di tale documentazione soddisfa comunque la prescrizione dell'art. 161 comma 6 I. f.; invero, ad andare di diverso avviso ritenendola insufficiente si determinerebbe la giuridica impossibilità per le imprese individuali e per le società di persone di beneficiare del concordato "con riserva", in stridente contrasto con lo spirito e lo scopo della novella, determinando peraltro una evidente disparità di trattamento con le società di capitali, tanto da sollevare dubbi sulla stessa tenuta costituzionale della norma; comunque, pur se tale documentazione non può definirsi bilancio in senso tecnico, costituisce pur sempre la rappresentazione formale della situazione finanziaria, gestionale e patrimoniale dell'impresa con riferimento agli anni indicati, secondo quanto in sostanza richiesto dalla legge;

inoltre, non risulta ai sensi del IX comma della norma sopra citata che la società abbia presentato altra domanda di concordato preventivo alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che in sede di comparizione è stata depositata la situazione economica e patrimoniale aggiornata all'esercizio 2011;

contro la ditta individuale in oggetto non risulta pendente istanza di fallimento;

nel merito, la domanda risulta corredata da una limitata serie di elementi informativi e indicativi di massima, da cui si desume la presenza di uno sbilancio patrimoniale e l'intenzione di proporre un concordato preventivo;

gli obblighi informativi periodici di cui al comma VIII, in assenza di indicazioni normative, sono rivolti essenzialmente ai creditori nel quadro del maggior carattere privatistico che la

procedura concordataria ha assunto, pur se l'assenza di strumenti di reazione di questi ultimi riguardo agli effetti dell'istituto in oggetto lasci ritenere la presenza di specifici connotati pubblicitici e perciò un ventaglio d'interessati più ampio ricomprendente certamente il Tribunale e il P.M.;

ciò premesso, tenuto conto della tipologia e dell'importanza dell'impresa, nonché delle passività ed attività risultanti dai bilanci, si ritiene di disporre il deposito nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l'indicazione delle eventuali operazioni straordinarie compiute, dei pagamenti d'importo superiore ad €. 30.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute;

p.q.m.

fissa in 60 giorni il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 161 l. fall.;

dispone il deposito nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l'indicazione delle eventuali operazioni straordinarie compiute, dei pagamenti d'importo superiore ad €. 30.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute.

Velletri, 12.12.2012.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dessa Marina Fica




IL GIUDICE DELEGATO  
Pres. Antonino Pasquale La Malfa

TRIBUNALE DI VELLETRI  
CANCELLERIA

12 DIC. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dessa Marina Fica





**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**- Sezione Fallimentare -**

Tel. 06961500410 - Fax 06961500450

NR. 9/2012 Conc. n. 9/2012

Oggetto: Concordato preventivo nr. 9/2012 ex art. concordato in bianco n ex art. 161 v° e VI Legge 134 del 7 Agosto 2012 art. 33 conv. con mod. D.L. 22 Giugno 2012 nr. 83 n

**RICORSO PRESENTATO IN DATA 08 NOVEMBRE 2012 DA:**

**"INSIDE INTERNATIONAL" SPA**

Giudice Delegato

**PRESIDENTE: Dr. Antonino P. LA MALFA**

**Alla SOC. "INSIDE INTERNATIONAL "**

**Elett. Dom. c/o avv. Ortensia Ebner**

**Fax n. 0693010156**

**Piazza G. Donizetti, 2**

**00040 Albano Laziale**

Si trasmette copia del Decreto del 12/12/2012, art. 161 L.F. di fissazione termini relazione economico finanziaria

**ANTICIPAZIONE FAX**

Pagine inviate n. 3 compresa la presente

**SI PREGA DARE RISCONTRO STESSO MEZZO**

Velletri, 12 dicembre 2012



**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**

**Virgilio Seu**

CP 9/12

N. 1577 CRON

## IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. II fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Dott. Antonino La Malfa     | Presidente est |
| 2. Dott. M. Rosaria Casaregola | Giudice        |
| 3. Dott. Amelia Pellettieri    | Giudice        |

ha emesso il seguente

## DECRETO

letta la domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma I, fall. presentata dalla SpA Inside International, con sede legale in Anzio, v. Goldoni 66, c.f. 04971841004;

la domanda, secondo quanto prescritto, è presentata da impresa avente la sede legale nel circondario del tribunale di Velletri ed è corredata dai bilanci chiusi al 31.12.2008, al 31.12.2009 e al 31.12.2010; che in sede di comparizione è stato depositato il bilancio dell'ultimo esercizio;

non risulta ai sensi del IX comma della norma sopra citata che la società abbia presentato altra domanda di concordato alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura o l'omologazione del accordo di ristrutturazione dei debiti;

contro la società in oggetto risulta pendente istanza di fallimento;

nel merito, la domanda risulta corredata da una serie di elementi informativi e indicativi di massima, da cui si desume la presenza di uno sbilancio patrimoniale e l'intenzione di proporre un concordato preventivo;

gli obblighi informativi periodici di cui al comma VIII, in assenza di indicazioni normative, sono rivolti principalmente ai creditori nel quadro del maggior carattere privatistico che la procedura concordataria ha assunto, pur se l'assenza di strumenti di reazione di questi ultimi riguardo agli effetti dell'istituto in oggetto lasci ritenere la presenza di specifici comitati pubblicistici - perciò un ventaglio d'interessati più ampio ricomprendente certamente il Tribunale e soprattutto il P.M.;

ciò premesso, tenuto conto della tipologia e dell'importanza dell'impresa, nonché delle passività ed attività risultanti dai bilanci, si ritiene di disporre il deposito nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l'indicazione delle eventuali operazioni straordinarie, dei pagamenti all'importo superiore ad €. 30.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute;

p.q.m.

fissa in 60 giorni il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 161 I, fall.;

dispone il deposito nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l'indicazione delle eventuali operazioni straordinarie compiute, dei pagamenti d'importo superiore ad €. 30.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute.

Velletri, 12.12.2012.

Al Presidente  
*Antonio LA MALFA*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Proc. Dr. 997 Marina Fica

TRIBUNALE DI VELLETRI

12 DIC. 2012

DEPOSITATO  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO -  
Proc. Dr. 997 Marina Fica



CP 15/13  
CROH. 861/13

TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE II FALLIMENTARE

Il Tribunale

riunito nella camera di consiglio e così composto:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1) Dott. Antonino La Malfa     | Presidente |
| 2) Dott. M. Rosaria Casaregola | Giudice    |
| 3) Dott. M. Vittoria Caprara   | Giudice    |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Letti gli atti del procedimento di concordato preventivo n. 15 dell'anno 2013 di promossa da Bolici Paolo ditta individuale;
- rilevato che sono presenti ancora altre criticità che impediscono allo stato l'accoglimento della domanda e meritano adeguato approfondimento; segnatamente:
- non è del tutto evidente se la proposta di concordato articolata si configuri o meno quale concordato con cessione dei beni e se quindi tutti i beni del debitore debbano intendersi ceduti ai creditori; in caso negativo deve essere meglio chiarita la struttura della proposta;
- non si rinviene ancora una adeguata valutazione della garanzia del credito verso Libernini (manca una stima dei beni in Atene e soprattutto delle quote sociali); su tale punto anche l'attestazione appare ancora carente;
- è contraddittorio a pag. 6 dell'integrazione la parte in cui il prezzo dell'azienda è determinato in caso di mancato accordo da uno stimatore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma mentre in seguito si afferma che spetta la liquidatore la potestà di nomina dello stimatore;
- il parere legale relativo al credito verso Rederij non è sufficiente a chiarire la fondatezza della richiesta di danni; anche su tale punto l'attestazione appare ancora carente;
- ritenuto che sia quindi opportuno concedere alla società un termine per integrare ed eventualmente modificare la proposta e la relazione attestativa;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l. f.;

concede termine al ricorrente sino al 30.5.2013 chiarimenti e per eventualmente integrare ed o modificare la proposta e la relazione attestativa.

Velletri, il 10.4.2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Maria Pica



IL PRESIDENTE  
IL GIUDICE DELEGATO  
Pres. Antonino Pasquale La Malfa

TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
DEPOSITATO

15 MAG. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Maria Pica